REGOLAMENTO (CEE) N. 1918/75 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1975

che fissa, par l'applicazione del regime dei titoli d'importazione di conserve di funghi, la percentuale applicabile alla quantità di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2107/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2587/74 (5), ha stabilito misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi in provenienza dai paesi terzi ; che detto regolamento ha stabilito un meccanismo di restrizione delle importazione attraverso un regime di titoli d'importazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento spetta alla Commissione valutare la situazione e decidere in merito alle quantità di prodotti per le quali vengono rilasciati titoli, fissando una percentuale da applicare alla quantità di riferimento propria di ciascun richiedente ; che tale valutazione e tale decisione devono basarsi, in particolare, sulle comunicazioni, da parte degli Stati membri, delle quantità per le quali sono stati richiesti titoli d'importazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2266/74 della Commissione, del 30 agosto 1974 (6), ha fissato la percentuale applicabile alla quantità di riferimento per le importazioni dai paesi terzi che non adempiono alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2107/74 rispettivamente a 50 % e 100 % della quantità di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento, secondo che trattasi di conserve di funghi coltivati o di funghi di bosco ;

considerando che l'applicazione delle misure di salvaguardia, nelle condizioni definite dai predetti regolamenti, non ha portato al miglioramento della situazione del mercato comunitario delle conserve di funghi coltivati, in quanto tale mercato è sempre caratterizzato dalla esistenza d'importanti quantitativi di prodotti comunitari immagazzinati ;

considerando che l'importazione di quantità, per le quali sono state presentate domande negli Stati membri, rischia d'aggravare tale situazione ;

considerando che per permettere il ripristino del mercato comunitario appare perciò necessario adattare la percentuale applicabile alla quantità di riferimento per le importazioni di conserve di funghi coltivati dai paesi terzi ; che, tuttavia, la percentuale relativa alle conserve di funghi di bosco può essere mantenuta al suo livello attuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 28 luglio 1975, viene dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2107/74 nei limiti della quantità indicata nella domanda e fino a concorrenza del 25 % e del 100 % della quantità di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2107/74, a seconda che si tratti di conserve di funghi coltivati o conserve di funghi di bosco.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2266/74 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1975.

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.
(4) GU n. L 218 del 9. 8. 1974, pag. 54.
(5) GU n. L 276 dell'11. 10. 1974, pag. 30.
(6) GU n. L 239 del 31. 8. 1974, pag. 52.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione